

Roma, 19 novembre 2015

Raccomandata 1 e via e-mail

Al Presidente del Senato della Repubblica

Alla Presidente della Camera dei deputati

→ Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari

LORO SEDI


Oggetto: Disegno di legge di Stabilità 2016


In occasione del dibattito sulla conversione del decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65 la scrivente Organizzazione sindacale ha già rappresentato ai due rami del Parlamento le proprie motivate considerazioni contrarie all'approvazione di disposizioni di legge finalizzate alla disapplicazione dei pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di perequazione automatica delle pensioni.

L'articolo 19, comma 3 del disegno di legge di Stabilità 2016 rivela un comportamento continuato di violazione del dettato costituzionale che, nell'interesse e a difesa dei titolari di pensione aderenti, lo scrivente Sindacato chiede al Parlamento di non approvare.

Il legislatore è ancora una volta invitato a chiamare tutti i cittadini secondo la loro capacità contributiva a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza nel nostro Paese, respingendo l'iniquo intervento tendente solo a fare cassa con l'ennesima decurtazione del già ridotto potere d'acquisto dei pensionati.

Distinti saluti

Il Presidente
Dr. Tommaso Testa


Il Segretario Nazionale
Dr. Antonio Tombesi


Allegati: Appello al Senato in data 8 luglio 2015

Appello alla Camera dei Deputati in data 24 giugno 2015



FIALP-CISAL

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

**Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Pietro Grasso**

RACC. 1

**Al Presidente della Commissione 11°
Lavoro e Previdenza sociale
Sen. Maurizio Sacconi**

Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari al Senato
Partito Democratico: Luigi Zanda
Forza Italia: Paolo Romani
Movimento 5 stelle: Bruno Marton
Area Popolare: Renato Schifani
Per le Autonomie: Karl Zeller
Grandi Autonomie e Libertà: Mario Ferrara
Conservatori, Riformisti italiani: Anna Cinzia Bonfrisco
Lega Nord e Autonomie: Gian Marco Centinaio
Misto: Loredana De Petris

Oggetto: *Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65 (S. 1993).
Esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo 2015.*

La scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa degli interessi di pensionati titolari del diritto alla esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, ha già sottoposto alla Camera dei deputati motivate considerazioni sulla natura di "retribuzione differita costituzionalmente protetta" della perequazione automatica ed in particolare di quella erogata dall'Assicurazione Generale Obbligatoria in forza della normativa di scopo **che prevede la devoluzione di apposita contribuzione aggiuntiva, posta a carico dei lavoratori dipendenti**, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP (articolo 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297. *Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica*).

La Camera dei deputati non ha ritenuto tali considerazioni degne di valutazione in sede di prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 65/2015, anche se la scrivente aveva significato alla stessa che la decurtazione della perequazione automatica, introdotta dalla disposizione di legge dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 70/2015 e purtroppo reiterata dal decreto-legge n. 65/2015, si traduce in un'espropriazione del risparmio accumulato dai lavoratori dipendenti, derivante dalla "rivalsa contributiva" precostituita per legge a garanzia dell'adeguamento al costo della vita delle loro pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, che viene ad essi sottratto.

L'autofinanziamento della perequazione automatica costituisce dunque, nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, una circostanza aggravante dei profili d'incostituzionalità accertati dalla Corte, che ha intimato alla decurtazione della stessa un alt, violato dal Governo che ha emanato il decreto-legge n. 65/2015.

Ciò nonostante, nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, **né la Relatrice** al provvedimento, **né la Rappresentante del Governo** l'hanno ritenuta degna di esame, omettendo ogni apprezzamento su una vera e propria malversazione gestionale, pregressa e in atto, perpetrata a danno dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Privata di ogni opportunità di confronto (*l'Audizione non è stata concessa!*) la scrivente non può, dunque, che **riproporre con forza all'attenzione del Senato** della Repubblica le considerazioni svolte **ai punti A) e B)** del documento riportato in calce, che viene ripresentato unitamente ad una **sintesi in Nota (1)** della normativa di legge (**n. 297 del 1982 sopra richiamata**), che offre l'immediata percezione della realtà.

Il documento riportato in allegato si riferisce ai due moniti rivolti al legislatore dalla Corte costituzionale, che la scrivente invita fermamente il Senato della Repubblica a raccogliere, in quanto:

- A) Il valore dei principi dichiarati nella sentenza della n.70/2015 imporrebbe il ripristino della perequazione automatica decurtata e la fine del dirottamento della retribuzione differita verso scopi diversi da quelli per cui è stata predisposta dalla legge ed è stata accumulata dal 1983;
- B) Il tentativo del Governo di aggirare la sentenza della Corte costituzionale interponendo all'esecutività della sentenza n. 70/2015 il bonus perequativo discriminatorio di cui l'articolo 1 del D.L. n. 65/2015 non dovrebbe essere assecondato dal Parlamento in sede di conversione.


Altri strumenti sono a disposizione del legislatore, operando nel quadro di una riforma di sistema del Welfare, che il Governo stesso, peraltro, ha dichiarato di voler affrontare ed è in fase di avvio su iniziativa del Ministero del lavoro e del Presidente dell'INPS.

Tale riforma non potrà di certo ignorare, dopo l'intervento della Corte costituzionale sulla perequazione automatica, il problema del finanziamento disgiunto dell'adeguamento delle pensioni previdenziali e assistenziali al costo della vita (*Documento, punto B*).

La scrivente è certa del valore sociale e sindacale incontestabile che la questione da essa sollevata riveste e resta in attesa, insieme ai lavoratori dipendenti in pensione, di un riscontro comportamentale del Senato della Repubblica.


Distinti saluti.

Il Presidente
Dr. Tommaso Testa



Roma, 8 luglio 2015

Il Segretario Nazionale
Dr. Antonio Tombesi



In allegato il DOCUMENTO sopra richiamato

DOCUMENTO allegato

Punto A)

Il nucleo della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, che assume valore determinante per i lavoratori dipendenti e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei loro diritti individuali e collettivi, è formato dalla motivazione finale sulla incostituzionalità dell'azzeramento della perequazione automatica per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS e per gli anni 2012/2013, così come risulta espressa al punto 10 della sentenza stessa:

“Risultano intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma Costituzione).

Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

L'azzeramento della perequazione automatica disposta dalla norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.”

Tali termini sono indicati anche ai punti 8 e 9 delle considerazioni in diritto svolte nella sentenza, mentre al punto 4 viene significato, in via preliminare, il motivo per cui l'intervento riduttivo del potere d'acquisto delle pensioni non riveste natura tributaria.

Una volta chiariti i canoni di riferimento per l'applicazione di una prestazione di natura tributaria quale prelievo coattivo finalizzato all'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato o a fornire copertura a pubbliche spese, la sentenza si esprime sull'azzeramento della perequazione automatica, dichiarata incostituzionale per violazione degli articoli 3, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione.

Una sintesi del percorso logico seguito dalla Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza può essere, con riferimento ai punti sopra richiamati, così espressa:

- 1) La sentenza n. 70/2015 non ha carattere estemporaneo ma è inserita in un quadro giurisdizionale formatosi nel tempo e produttivo di moniti purtroppo non raccolti dal legislatore, reiterati ancora una volta dalla Corte.
- 2) La valutazione in sentenza delle conseguenze finanziarie, derivanti dall'effetto di ripristino della indicizzazione negata alle pensioni di livello irragionevolmente basso, giudicata incostituzionale, esula dalla funzione di garanzia esercitata dalla Corte.
- 3) Il principio costituzionale di uguaglianza e la rimozione degli ostacoli che la limitano esigono un indefettibile raccordo con la capacità contributiva dei cittadini a concorrere secondo criteri di progressività alla spesa pubblica con risorse raccolte dall'imposizione delle prestazioni tributarie, di cui la Corte indica i canoni di riferimento.
- 4) Ogni volta che si profila l'esigenza di un risparmio di spesa, il legislatore nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo, è obbligato ad un corretto bilanciamento d'interessi fra i cittadini al fine di evitare l'intervento correttivo della Corte.
- 5) L'azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti costituenti retribuzione differita dei lavoratori dipendenti ha intaccato i diritti connessi al rapporto previdenziale, fondati sugli inequivocabili parametri costituzionali indicati dalla Corte.

Alla sentenza le Pubbliche Amministrazioni erogatrici della perequazione automatica pensionistica da essa ripristinata, sono obbligate a dare esecuzione corrispondendola ai titolari di trattamenti previdenziali, senza nessun obbligo di richiesta individuale.

Punto B)

Dovrebbe risultare ovvio, ma non lo consente il decreto-legge presentato al Parlamento, affermare che una volta dichiarata incostituzionale la disposizione di legge censurata è come se non fosse mai esistita e non può essere né riproposta, né interpretata o peggio ancora riformulata con altre parole.

Il decreto-legge n. 65/2015 e in particolare l'articolo 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni) integra il tentativo di aggirare la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale affermando di rispettarla e va pertanto espunto dal Parlamento in sede di conversione in legge.

Una sua approvazione o comunque una sua riformulazione sostitutiva della normativa antecedente la cancellazione di quella censurata dalla Corte con effetto retroattivo, determinerebbe una reiterata violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2 della Costituzione.

E' stata invocata dal Governo l'urgenza di garantire la copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione, necessitata dal ripristino del denegato adeguamento al costo della vita delle pensioni d'importo superiore a tre volte il minimo INPS dichiarato incostituzionale.

La scrivente ritiene, in via pregiudiziale, che la copertura finanziaria vada ricercata all'interno della fonte normativa che ne avrebbe consentita l'erogazione se non fosse stata bloccata.

La legge 29 maggio 1982 n. 297, articolo 3 introdusse una ristrutturazione del sistema di adeguamento automatico delle pensioni, prevedendo che al relativo finanziamento provvedesse il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP.

A tale fine, con norma di scopo (Nota 1) le aliquote contributive per l'Assicurazione Generale Obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti vennero elevate nella misura dello 0,30% della retribuzione pensionabile a decorrere dal 1 luglio 1982 e dello 0,50% complessivo dal 1 gennaio 1983, di cui deve risultare almeno un'evidenziazione contabile a comprova della ammessa dichiarazione del Presidente dell'INPS che tale fondo "è attivo" e quindi la copertura finanziaria è garantita dalla retribuzione differita a scopo previdenziale accantonata in attività di lavoro proprio dai pensionati cui è stata azzerato per due anni l'adeguamento al costo della vita.

La scrivente Organizzazione sindacale ritiene che, una volta verificata l'esistenza di un autofinanziamento utile al ripristino della perequazione automatica azzerata, la erogazione delle somme dovute per gli anni 2012 e 2013 potrebbe essere dilazionata con rateazione di durata inversamente proporzionale all'importo da corrispondere in un massimo di 60 rate.

Il costo del rimborso dilazionato può essere coperto da una entrata derivante da una imposizione tributaria a sostegno delle prestazioni assistenziali e da un inasprimento della vigente contribuzione di solidarietà endo-previdenziale graduata in ragione dell'entità del trattamento previdenziale fruito, strumenti legislativi entrambi da correlare ad una riforma di sistema del Welfare italiano.

Ciò consentirebbe di evitare l'asserita insostenibilità dell'impatto sulla finanza pubblica, che ha determinato le pretese condizioni di necessità e urgenza del decreto-legge da convertire e permetterebbe l'esecuzione dovuta dalla Pubblica Amministrazione alla sentenza della Corte Costituzionale evitandole un contenzioso temerario, la relativa spesa e il costo sociale e politico di una incostituzionale reiterazione di disposizioni di legge censurabili dalla Corte.

Si rappresenta, infine, che da parte della scrivente e di molte altre Organizzazioni sindacali viene da tempo invocata l'urgente necessità che il legislatore provveda a separare la previdenza sociale dall'assistenza sociale con una riforma di sistema rispettosa del dettato costituzionale, in forza del quale venga restituito alla retribuzione differita dei lavoratori dipendenti il fine esclusivamente previdenziale che le spetta e si provveda al sostegno dell'assistenza sociale con l'apporto di tutti i cittadini, secondo la capacità contributiva di ciascuno di essi, attraverso l'imposizione fiscale.

Nota (1) Stralcio dell'articolo 3 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 Norme in materia pensionistica

A decorrere dall'anno 1983...gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica...sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale...dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT...

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti... con decorrenza 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile."

"I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

Per Raccomandata 1

Roma 24 giugno 2015

**Alla Presidente della Camera dei Deputati
On.le Laura Boldrini**

**Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari
della Camera dei Deputati**
On. Maurizio Lupi (NCD – UDC)
On. Renato Brunetta (Forza Italia)
On. Fabio Rampelli (Fdl – AN)
On. Massimiliano Fedriga (Lega Nord)
On. Federico D'Inca (M5S)
On. Ettore Rosato (PD)
On. Lorenzo Dellai (P.I. – C.D.)
On. Andrea Mazziotti Di Celso (Scelta Civica per l'Italia)
On. Arturo Scotto (SEL)
On. Pino Pisicchio (Gruppo Misto)

Oggetto: Disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 65/2015

La scrivente Organizzazione sindacale ha sottoposto all'attenzione della Commissione XI Lavoro pubblico e privato, chiedendone l'Audizione, motivate considerazioni, svolte nel documento allegato A), sulla natura di "retribuzione differita costituzionalmente protetta" della perequazione automatica erogata dall'Assicurazione Generale Obbligatoria in forza della normativa di scopo che prevede la devoluzione di apposita contribuzione aggiuntiva, posta a carico dei lavoratori dipendenti, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP (articolo 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).

La scrivente aveva significato alla Commissione che la decurtazione della perequazione automatica, introdotta dalla disposizione di legge dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 70/2015 e reiterata dal decreto-legge n. 65/2015, si traduce in un'espropriazione del risparmio accumulato dai lavoratori dipendenti, derivante dalla "rivalsa contributiva" preconstituita per legge a garanzia dell'adeguamento al costo della vita delle loro pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

La descritta circostanza costituisce un'aggravante dei profili d'incostituzionalità accertati dalla Corte, che ha imposto l'alt a tale decurtazione pretermessa dal Governo con il decreto-legge n. 65/2015(documento allegato B).

Ciò nonostante, in Commissione, superate le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da alcune forze parlamentari, a conclusione dell'esame preliminare della sede referente, né la Relatrice, né la Rappresentante del Governo l'hanno ritenuta degna di esame, omettendo ogni apprezzamento su una vera e propria malversazione gestionale perpetrata a danno dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Privata di ogni opportunità di confronto (l'Audizione non è stata concessa) la scrivente non può, dunque, che sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e per essa alla Presidente della Camera e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, le considerazioni propositive svolte nel documento A) e B) ripresentato, unitamente ad una sintesi in nota (1) della normativa sopra richiamata.

Il documento allegato si articola in due richieste di carattere sindacale al legislatore:

- A) Il valore dei principi costituzionali della sentenza della Corte n.70/2015 impone il ripristino della perequazione automatica azzerata.
- B) Il tentativo del Governo di interporre all'esecutività della sentenza n. 70/2015 l'articolo 1 del D.L. n. 65/2015 non può essere assecondato dal Parlamento in sede di conversione.

La scrivente è certa del valore sociale e sindacale incontestabile che la questione da essa sollevata riveste e resta in attesa, insieme ai lavoratori dipendenti in pensione, di un riscontro comportamentale della Camera dei deputati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Tommaso Testa)



Allegato composto da due parti
interconnesse A e B

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Antonio Tombesi)



Nota (1) Stralcio dell'articolo 3 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 Norme in materia pensionistica

"A decorrere dall'anno 1983...gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica...sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale...dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT..."

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti... con decorrenza 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e, con decorrenza 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile."

"I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto."

Allegato: documento con le richieste al legislatore

A) Il valore dei principi costituzionali della sentenza della Corte n. 70/2015 impone il ripristino della perequazione automatica azzerata

Il nucleo della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, che assume valore determinante per i lavoratori dipendenti e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei loro diritti individuali e collettivi, è formato dalla motivazione finale sulla incostituzionalità dell'azzeramento della perequazione automatica per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS e per gli anni 2012/2013, così come risulta espressa al punto 10 della sentenza stessa:

"Risultano intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma Costituzione).

Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

L'azzeramento della perequazione automatica disposta dalla norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti."

Tali termini sono indicati anche ai punti 8 e 9 delle considerazioni in diritto svolte nella sentenza, mentre al punto 4 viene significato, in via preliminare, il motivo per cui l'intervento riduttivo del potere d'acquisto delle pensioni non riveste natura tributaria.

Una volta chiariti i canoni di riferimento per l'applicazione di una prestazione di natura tributaria quale prelievo coattivo finalizzato all'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato o a fornire copertura a pubbliche spese, la sentenza si esprime sull'azzeramento della perequazione automatica, dichiarata incostituzionale per violazione degli articoli 3, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione.

Una sintesi del percorso logico seguito dalla Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza può essere, con riferimento ai punti sopra richiamati, così espressa:

- 1) La sentenza n. 70/2015 non ha carattere estemporaneo ma è inserita in un quadro giurisdizionale formatosi nel tempo e produttivo di moniti purtroppo non raccolti dal legislatore, reiterati ancora una volta dalla Corte.
- 2) La valutazione in sentenza delle conseguenze finanziarie, derivanti dall'effetto di ripristino della indicizzazione negata alle pensioni di livello irragionevolmente basso, giudicata incostituzionale, esula dalla funzione di garanzia esercitata dalla Corte.
- 3) Il principio costituzionale di uguaglianza e la rimozione degli ostacoli che la limitano esigono un indefettibile raccordo con la capacità contributiva dei cittadini a concorrere secondo criteri di progressività alla spesa pubblica con risorse raccolte dall'imposizione delle prestazioni tributarie, di cui la Corte indica i canoni di riferimento.
- 4) Ogni volta che si profila l'esigenza di un risparmio di spesa, il legislatore nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo, è obbligato ad un corretto bilanciamento d'interessi fra i cittadini al fine di evitare l'intervento correttivo della Corte.
- 5) L'azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti costituenti retribuzione differita dei lavoratori dipendenti ha intaccato i diritti connessi al rapporto previdenziale, fondati sugli inequivocabili parametri costituzionali indicati dalla Corte.

Alla sentenza le Pubbliche Amministrazioni erogatrici della perequazione automatica pensionistica da essa ripristinata, sono obbligate a dare esecuzione corrispondendola ai titolari di trattamenti previdenziali, senza nessun obbligo di richiesta individuale.

B) Il tentativo del Governo d'interporre all'esecutività della sentenza della Corte n. 70/2015 l'articolo 1 del D.L. n. 65/2015 non può essere assecondato dal Parlamento in sede di conversione

Dovrebbe risultare ovvio, ma non lo consente il decreto-legge presentato al Parlamento, affermare che una volta dichiarata incostituzionale la disposizione di legge censurata è come se non fosse mai esistita e non può essere né riproposta, né interpretata o peggio ancora riformulata con altre parole.

Se la cancellazione della norma produce conseguenze finanziarie determinando una spesa, esula dalla valutazione in sentenza la copertura degli effetti del ripristino della normativa precedente la cancellazione stessa.

Il decreto-legge n. 65/2015 e in particolare l'articolo 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni) integra il tentativo di aggirare la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale affermando di rispettarla e va pertanto espunto dal Parlamento in sede di conversione in legge.

Una sua approvazione o comunque una sua riformulazione sostitutiva della normativa antecedente la cancellazione di quella censurata dalla Corte con effetto retroattivo, determinerebbe una reiterata violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2 della Costituzione.

E' stata invocata dal Governo l'urgenza di garantire la copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione, necessitata dal ripristino del denegato adeguamento al costo della vita delle pensioni d'importo superiore a tre volte il minimo INPS dichiarato incostituzionale.

La scrivente ritiene, in via pregiudiziale, che la copertura finanziaria vada ricercata all'interno della fonte normativa che ne avrebbe consentita l'erogazione se non fosse stata bloccata.

La legge 29 maggio 1982 n. 297, articolo 3 introdusse una ristrutturazione del sistema di adeguamento automatico delle pensioni, prevedendo che al relativo finanziamento provvedesse il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP.

A tale fine, con norma di scopo, le aliquote contributive per l'Assicurazione Generale Obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti vennero elevate nella misura dello 0,30% della retribuzione pensionabile a decorrere dal 1 luglio 1982 e dello 0,50% complessivo dal 1 gennaio 1983, di cui deve risultare almeno un'evidenziazione contabile a comprova della ammessa dichiarazione del Presidente dell'INPS che tale fondo "è attivo" e quindi la copertura finanziaria è garantita dalla retribuzione differita a scopo previdenziale accantonata in attività di lavoro proprio dai pensionati cui è stata azzerato per due anni l'adeguamento al costo della vita.

La scrivente ritiene che, una volta verificata l'esistenza di un autofinanziamento utile al ripristino della perequazione automatica azzerata, la erogazione delle somme dovute per gli anni 2012 e 2013 potrebbe essere dilazionata con rateazione di durata inversamente proporzionale all'importo da corrispondere in un massimo di 60 rate.

Il costo del rimborso dilazionato può essere coperto da una entrata derivante da una imposizione tributaria a sostegno delle prestazioni assistenziali o dall'inasprimento della vigente contribuzione di solidarietà endo-previdenziale graduata in ragione dell'entità del trattamento previdenziale fruito da correlare ad una riforma di sistema del Welfare italiano.

Ciò consentirebbe di evitare l'asserita insostenibilità dell'impatto sulla finanza pubblica, che ha determinato le condizioni di necessità e urgenza del decreto-legge da convertire e permetterebbe l'esecuzione dovuta dalla Pubblica Amministrazione alla sentenza della Corte Costituzionale evitandole un contenzioso temerario, la relativa spesa e il costo sociale e politico di una incostituzionale reiterazione di disposizioni di legge censurabili dalla Corte.

Si rappresenta, infine, che da parte della scrivente e di molte altre Organizzazioni sindacali viene da tempo invocata l'urgente necessità che il legislatore provveda a separare la previdenza sociale dall'assistenza sociale con una riforma di sistema rispettosa del dettato costituzionale, in forza della quale venga restituito alla retribuzione differita dei lavoratori dipendenti il fine esclusivamente previdenziale che le spetta e si provveda all'assistenza sociale con il contributo di tutti i cittadini, secondo la capacità contributiva di ciascuno di essi al suo sostegno attraverso l'imposizione fiscale.